

### **DOCUMENTO CONOSCITIVO**

REDATTO AI SENSI DELL'ART. 5. COMMA 10. PUNTO 3. DEL DECRETO MINISTERIALE 16/01/1995

#### Titolo I - Presentazione della società

- a) Denominazione: Clubdeal Fiduciaria Digitale Srl Via Vittor Pisani, 10 20124 Milano. Tel: +39 02 8089 6962. Fax: +39 0256562572. Mail: info@clubdealfiduciaria.it.
- b) Costituzione: 21 Giugno 2019 con atto n. 24601 della Dott.ssa Giovannella Condò, Notaio in Milano.
- c) Oggetto Sociale: La società ha per oggetto l'esercizio dell'attività fiduciaria contemplata dalla legge 23 novembre 1939 n.1966 e concernente l'amministrazione di beni e di diritti per conto di terzi, l'intestazione fiduciaria degli stessi, l'interposizione della fiduciaria nell'esercizio dei diritti intestati o trasferiti o comunque connessi ai beni oggetto di amministrazione, nonché la rappresentanza di azionisti e obbligazionisti.
- d) Sede sociale: Italia 20124 Milano Via Vittor Pisani n. 10. Iscritta al Registro delle imprese di Milano. REA: 2563428 Codice fiscale: 10879140969.
- e) Capitale Sociale: € 25.000 interamente versato.
- f) Autorizzazione: società autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/03/2020.
- g) Composizione del Consiglio di Amministrazione: Presidente sig. Cristiano Francesco Busnardo, Consigliere Domenico Crosti e Antonella Brizzi.

Poteri e Legale Rappresentanza: il Consiglio d'Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno degli amministratori per operare, anche disgiuntamente.

### Titolo II - Informazioni relative ai soci

#### Elenco Soci:

- Clubdeal S.p.A. con la quota dell'100% pari a € 25.000:
- La società non appartiene ad alcun gruppo finanziario.

# Titolo III - Descrizione dell'attività esercitata dalla società

La società esercita l'attività fiduciaria prevista dalla legge n. 1966/1939. Tra l'altro e senza esclusioni, può svolgere i seguenti servizi e attività per conto di terzi:

- assumere l'amministrazione, mediante intestazione, di beni mobili e immobili, di titoli di qualunque specie, di crediti e di valori mobiliari e diritti in genere;
- assumere l'amministrazione di partecipazioni in altri enti, anche societari, italiani o stranieri, sia che
  essi prevedano la responsabilità limitata per le obbligazioni dell'ente, sia che essi prevedano la
  responsabilità illimitata per tali obbligazioni;
- assumere l'amministrazione di beni mobili e immobili, di titoli di qualunque specie, di partecipazioni in altri enti, anche societari, italiani o stranieri, di crediti e di valori mobiliari e diritti in genere, senza intestazione della titolarità dei medesimi;





- assumere la custodia e l'amministrazione, per conto di propri fiducianti o di terzi, di strumenti finanziari e di altri beni;
- agire per conto dei propri clienti nella costituzione di fondi mobiliari; fondi immobiliari, fondi chiusi, SIIQ e ogni altra forma di struttura societaria destinata all'amministrazione e gestione di beni e titoli, in Italia e all'estero;
- assumere l'amministrazione quale contraente e/o beneficiaria di polizze assicurative;
- assumere la rappresentanza di azionisti, di soci in genere, e di obbligazionisti, sia individuale sia collettiva, sia partecipando a sindacati di voto;
- partecipare alle assemblee dei soci di società per conto e su istruzione dei suoi fiducianti e degli aventi diritto;
- assumere la funzione di rappresentante comune di obbligazionisti, di azionisti di risparmio nonché di rappresentante comune di portatori di strumenti finanziari;
- assumere l'amministrazione, anche senza intestazione, di patrimoni a chiunque appartenenti, di donazioni, di legati, di fondazioni, di fondi di quiescenza del personale dipendente, di fondi di previdenza di associazioni e di ordini professionali, di beni degli assenti e di ogni altro bene, ivi compresi gli strumenti finanziari; ciò, svolgendo qualsiasi operazione per conto terzi e, pertanto, curando per conto dei medesimi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni, stipulando qualsiasi tipo di negozio necessario alla esecuzione degli incarichi fiduciari conferiti, non esclusa la costituzione di società consorzi e persone giuridiche in genere procedendo a conferimenti in denaro o in natura;
- assumere incarichi per conto di società ed enti emittenti per il deposito di azioni e di obbligazioni, per la partecipazione alle rispettive assemblee, per il pagamento dei dividendi e delle cedole, per il rimborso di obbligazioni, nonché per ogni altra operazione disposta dall'emittente sui propri titoli;
- partecipare a sindacati di voto o più in generale a contratti o patti parasociali, in qualità o meno di intestataria delle relative partecipazioni;
- custodire pegni in qualità di terza depositaria e svolgere il ruolo di terzo depositario/mandatario/custode di beni diritti (con o senza intestazione dei medesimi) costituiti a garanzia nell'ambito di specifici incarichi di amministrazione;
- contrarre debiti o assumere impegni finanziari o rilasciare garanzie nell'ambito dell'amministrazione di beni per conto terzi nei limiti di legge e di regolamento;
- curare la tenuta del libro dei soci e degli obbligazionisti anche di società quotate nei mercati
  regolamentati o comunque aventi larga base azionaria e dei conseguenti adempimenti di carattere
  civile, amministrativo e fiscale, con particolare riferimento alla convocazione e allo svolgimento delle
  assemblee, al pagamento dei dividendi o degli interessi, dei rimborsi, ovvero degli aumenti di capitale,
  all'emissione di obbligazioni, ai raggruppamenti e frazionamenti dei valori mobiliari emessi;
- curare la tenuta di ogni altro registro obbligatorio (es. registro unico informatico);
- eseguire incarichi di esecuzioni testamentarie e di divisioni ereditarie;
- ricevere o eseguire donazioni per conto e su istruzione dei fiducianti;
- assumere l'amministrazione di beni in qualità di trustee, di trust riconosciuti ai sensi della legge 16 ottobre 1989 n. 364 di ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a l'Aja il 1 luglio 1985, nonché di ogni altra norma integrativa, modificativa o sostitutiva della legge stessa;





- svolgere l'incarico di protector nell'ambito di trusts comunque istituiti;
- assumere l'incarico di affidataria o di guardiano nell'ambito di contratti di affidamento fiduciario e di amministrazione fiduciaria di fondi speciali.

La società potrà svolgere la propria attività anche tramite l'utilizzo di soluzioni tecnologiche che consentano di interagire con la clientela a distanza ed in modalità "paperless", nel rispetto delle norme di legge e di regolamento applicabili e di tempo in tempo vigenti. la società potrà anche svolgere attività strumentali all'attività fiduciaria nel rispetto delle esclusioni di cui all'art. 1 comma 2 della l. 1966/1939 e delle riserve di attività stabilite dalla legge in favore di determinati soggetti, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, fornire e commercializzare prodotti e servizi informatici relativi alle attività incluse nell'oggetto sociale o, comunque, strumentali o accessorie rispetto alle stesse. La società potrà compiere, tutte le attività ritenute necessarie o utili pe il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa l'assunzione sia diretta sia indiretta di interessenze, quote e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, fatto salvo il divieto di effettuare, nel proprio interesse, operazioni connesse ai beni amministrati per conto dei propri fiducianti e in genere di interessarsi in proprio in affari per i quali abbia assunto incarichi fiduciari. La società potrà operare sia in Italia che all'estero. in ogni caso, contratti e i negozi posti in essere dalla società nell'esercizio dell'attività fiduciaria devono considerarsi compiuti, per tutti gli effetti di legge, nell'esclusivo interesse dei propri fiducianti, a meno che essa non dichiari di operare in conto proprio.

## Titolo IV - Norme regolanti le attività esercitate

L'attività fiduciaria è esercitata ai sensi e per gli effetti della L.23 novembre 1939 n. 1966, del Regio Decreto 22 aprile 1940 n. 531, del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 361 e del relativo decreto di attuazione.

CLUBDEALFIDUCIARIA DIGITALE SRL, 12 marzo 2021

